

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" – DPR 24 giugno 1998, n. 249

I doveri fondamentali

Gli studenti sono tenuti:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi;
- ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, a mantenere un comportamento corretto;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento della scuola;
- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- a non arrecare comunque danni al patrimonio della scuola.

I diritti Lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata;
- al rispetto e all'impiego culturale della pluralità delle idee;
- alla promozione della solidarietà tra componenti scolastiche;
- alla formulazione di richieste;
- allo sviluppo di temi liberamente scelti;
- all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- a un dialogo costruttivo con i dirigenti scolastici e i docenti in materia di: scelte formative (anche attraverso una consultazione degli studenti o, nella scuola media, dei genitori), organizzazione della scuola, criteri di valutazione, scelta dei libri di testo e del materiale didattico;
- a una valutazione trasparente e tempestiva;
- alla libera scelta delle attività integrative, aggiuntive e facoltative;
- a ritmi di apprendimento consoni al loro sviluppo e alle loro esigenze di vita;
- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene;
- a eleggere i propri rappresentanti negli organi collegiali di classe, d'istituto, di distretto e provincia;
- a riunirsi (diritto di assemblea) per discutere i problemi della scuola;
- a ricevere una copia dello Statuto degli studenti;
- nelle scuole secondarie superiori a riunirsi in un'assemblea di classe (due ore) e una di istituto (un giorno intero) al mese (escluso l'ultimo mese di lezioni). L'assemblea di istituto è convocata su richiesta di almeno il 10% degli studenti; alle assemblee, per non più di 4 volte all'anno, possono partecipare «esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici» e indicati dagli studenti dietro autorizzazione del capo d'istituto.

Sanzioni disciplinari

- *Un codice disciplinare* - I regolamenti delle singole scuole individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari meritevoli di una correlativa punizione.
- *Il fine della punizione* - I provvedimenti disciplinari devono avere «finalità educativa» mirata «al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica».
- *Personalità della responsabilità disciplinare* - La responsabilità disciplinare è personale.
- *Diritto alla difesa* - Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- *Nessuna infrazione disciplinare* connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenuto conto della situazione personale dello studente.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convenirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.